



COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Reg. DEL 10 LUGLIO 2026

OGGETTO: Presa d'atto aggiornamento PEF per il periodo regolatorio 2026/2029 (MTR-3) e approvazione tariffe TARI anno 2026.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **DIECI** del mese di **LUGLIO**, alle ore **18,30 e segg.**, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, **alla seduta di PROSECUZIONE**, disciplinata dal comma 1 dall'articolo 30 della legge regionale 06.03.1986, n. 9, esteso ai Comuni dall'articolo 58 della stessa legge, **in sessione ordinaria** [**x**], prevista dall'articolo 31 Legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'articolo 48 dell'O.E.E.L.L., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI COMUNALI	P	A	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1. CONTI NIBALI Valentina – PRES. C.C.	x		6. PIDALA' Ambra	x	
2. SUTERA Concettina		x	7. PROTOPAPA Giuseppe	x	
3. FABIO Calogero		x	8. FABIO Antonino	x	
4. RUSSO Chiara	x		9. CARCIONE Salvatore	x	
5. CARCIONE Giuseppe – V/PRES. C.C.	x		10. FABIO Salvatore	x	

ASSEGNATI: N. 10

IN CARICA: N. 10

PRESENTI: N. 8

ASSENTI: N. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del vigente Regolamento e dello Statuto Comunale, la Dott.ssa Conti Nibali Valentina dichiara aperta la seduta ed assume la Presidenza.

- Assume le funzioni di Segretario della seduta il Segretario Comunale Dott. Carmelo Verzi.
- Risultano presenti in aula il Sindaco, e la Responsabile dell'Area Affari Generali - Servizi alla Persona.

La seduta è pubblica.

Prima della lettura del secondo punto all'ODG entra in aula la Consiglieria Russo Chiara.

IL PRESIDENTE

Dà lettura della proposta avente a oggetto "Presa d'atto aggiornamento PEF per il periodo regolatorio 2026/2029 (MTR-3) e approvazione tariffe TARI anno 2026" e chiede se qualcuno dei consiglieri vuole intervenire.

Ottiene la parola il Consigliere Fabio Salvatore per chiedere delucidazioni in ordine all'aumento dei costi registrati nel PEF, che ha riguardato sia le utenze domestiche che non domestiche.

Il Presidente, dunque, nel corso della seduta contatta telefonicamente la Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria Rag. Lidia Zingales, affinché illustri la proposta e dia riscontro alla richiesta del Consigliere. La Responsabile chiarisce che nel PEF sono stati riportati tutti i costi effettivi registrati nell'anno 2025, senza inserire costi ipotetici o previsionali, trattandosi di dati certi.

Il Consigliere Fabio Salvatore domanda alla Responsabile informazioni circa il motivo del mancato utilizzo del contributo Regionale concesso al Comune per gli extra costi e premialità differenziata nel settore rifiuti.

La Responsabile, sul punto, evidenzia che la modalità di utilizzazione è rimessa ad una scelta discrezionale dell'amministrazione. In ogni caso fa presente che tali contributi sono presenti nel bilancio dell'Ente e posso essere utilizzati anche per l'erogazione di altri servizi. Dichiarando inoltre che tali premialità, anche nelle passate amministrazioni non venivano destinate ai fini dell'abbattimento delle tariffe Tari.

Interviene il Sindaco, Arch. Lazzara Calogero, il quale rammenta che tali premialità saranno destinate ai capitoli di spesa dove vi è necessità di incrementare le risorse a disposizione per l'erogazione di servizi a vantaggio dei cittadini.

Successivamente, prende la parola il Cons. Fabio Antonino, il quale dopo aver dichiarato che negli anni passati tali contributi erano stati utilizzati anche per il PEF, formula una proposta di un loro inserimento nell'adottando PEF per diminuire i costi, alla luce degli aumenti registrati.

Risponde il Sindaco, il quale dopo aver ribadito che quest'anno sono state fatte scelte differenti in considerazione delle necessità dell'Ente, contesta che tali contributi con la precedente amministrazione venivano utilizzati all'interno del PEF.

Chiede di intervenire il Cons. Carcione Giuseppe il quale evidenzia che tali fondi non si perderanno e andranno distribuiti su altri servizi nell'interesse della collettività, in considerazione delle diverse esigenze e delle scelte di natura politica che saranno prese.

A questo punto il Cons. Fabio Salvatore chiede di leggere una nota, che si allega al presente verbale quale parte integrante.

Successivamente, chiede e ottiene la parola la Consiglieria Russo Chiara, la quale chiede ai Consiglieri del Gruppo Vivere Longi il motivo per cui le medesime contestazioni non sono state sollevate durante la precedente consiliatura, in particolare quando, ad inizio dell'anno 2024, è stata predisposta una appendice contrattuale e sono stati rideterminati i costi del servizio.

Il Cons. Fabio Salvatore precisa che la richiesta di chiarimenti si riferiva al periodo successivo ed in particolare all'ultimo anno.

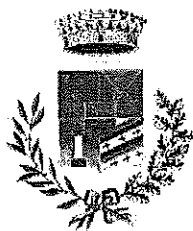
A questo punto il Presidente mette ai voti la proposta di rinvio della votazione sulla proposta avente ad oggetto "Presa d'atto aggiornamento PEF per il periodo regolatorio 2026/2029 (MTR-3) e approvazione tariffe TARI anno 2026".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 8 voti favorevoli

D E L I B E R A

DI RINVIARE alla successiva seduta la trattazione della proposta avente ad oggetto "Presa d'atto aggiornamento PEF per il periodo regolatorio 2026/2029 (MTR-3) e approvazione tariffe TARI anno 2026".



COMUNE DI LONGI
Città metropolitana di Messina

Area Economico Finanziaria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO AREA ECONOMICO FINANZIARIA N° <u>23</u> /2026 Del <u>23/06/2026</u>	PROPOSTA REGISTRO GENERALE N° <u>11</u> /2026 Del <u>23.06.2026</u>
--	--

OGGETTO: PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO PEF PER IL PERIODO REGOLATORIO 2026-2029 (MTR-3) E APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2026.

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;

- il comma 527 dell'art. 1, della Legge n. 205/2017, ha attribuito ad ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza. In particolare, tra le funzioni conferite rientrano (cfr. comma 527, lett. a-n):

Vista:

-l'emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e la definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

- la definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentite le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché la vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;

-la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif, recante approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026-2029, nonché la determinazione ARERA n. 1/2025-DTAC, con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità per il medesimo periodo regolatorio 2026-2029;-

Considerato:

- **che** con la deliberazione dell'ARERA 4 novembre 2025, 480/2025/R/RIF, sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF (MTR-3);
- **che** con la deliberazione dell'ARERA 3 agosto 2023 389/2023/r/rif è stato fornito il quadro regolatorio per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);
- **che** con Determina 7 novembre 2025, 1/2025 – la Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali (DTAC) di ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/RIF, nonché ulteriori precisazioni operative”;
- **che** con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- **che** con delibera di ARERA n. 15/2022/R/RIF è approvato il «Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
- **che** con delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF si introduce il meccanismo perequativo per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti allo scopo di sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini rispetto alla gestione dei rifiuti dispersi in mare. Al contempo, istituisce il conto perequativo dedicato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, nonché le relative componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze;
- **che** con deliberazione ARERA n. 389/2023/R/RIF sono state definite le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo 'minimi'. Tale provvedimento ha costituito il quadro regolatorio di riferimento per l'aggiornamento dei PEF relativi alle annualità 2024 e 2025, nell'ambito del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2."

Richiamata la deliberazioni ARERA sul MTR-3 (2026-2029) e la Determina DTAC n.1/2025 che ha approvato gli schemi tipo per la trasmissione delle proposte tariffarie del quadriennio 2026-2029;

Considerato che con delibera di ARERA n. 133/2025//R/RIF in attuazione di quanto disciplinato nel DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, l'Autorità ha introdotto la nuova componente perequativa UR3, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025;

Dato atto che secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 5-quinquies, così come modificato dall'art. 1, comma 677, della Legge 199/2025: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno"* ;

Richiamato l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif che prevede la validazione del Piano Economico Finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente, la sua trasmissione ad ARERA per la definitiva approvazione e l'applicazione, nelle more di tale approvazione, dei corrispettivi determinati dall'Ente medesimo quali prezzi massimi del servizio.

Rilevato che l'approvazione del presente piano finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera b) del D.lgs n. 267/2000;

Dato Atto che il presente Piano Economico Finanziario costituisce il presupposto per la determinazione delle tariffe TARI da approvarsi nei termini previsti dalla normativa vigente.

Considerato che il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

Richiamata la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) che introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif e s.m.i., recante il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, nonché la deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif relativa all'aggiornamento biennale 2024-2025, nelle more dell'adozione del nuovo quadro regolatorio per il successivo periodo..."

Visto l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Considerato che con delibera di Consiglio comunale n. 10 del 25 maggio 2025 è stato approvato il regolamento per la disciplina della TARI;

Visto che con Delibera Consiglio Comunale n.4 Reg. del 27/02/2026 è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

Dato atto che il Consiglio Comunale, esaminato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, procede alla sua approvazione e, conseguentemente, all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026, determinate in conformità ai costi risultanti dal medesimo Piano, nel rispetto della normativa vigente e della regolazione ARERA.”

Rammentato che sulle utenze soggette a pagamento TARI devono essere applicate le nuove componenti tariffarie (denominate UR1,a, UR2,a e UR3,a), che riguardano:

- UR1, a copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (art. 1, comma 2, lett. a) Legge 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) D.Lgs. 152/2006) e dei rifiuti volontariamente raccolti (art. 1, comma 2, lett. b) Legge 60/2022, da considerarsi rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b ter) D.Lgs 152/2006), con unità di misura€/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno;-
- UR2 a la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno;
- UR3 a la componente del finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione per il bonus sociale rifiuti, di cui al DPCM 21 gennaio 2025, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata € 6,00 ad utenza domestica e non domestica per anno, da applicarsi (a decorrere da 1° gennaio 2025).

Dato atto che tali componenti perequative non trovano applicazione diretta all'interno del Piano Economico Finanziario non rientrando nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bollettazione;

Di dare altresì atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Messina Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, pari al 5%;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.);

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera b) del D.lgs 18 agosto 2000, n.267;

Ritenuto di approvare il Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti Anno 2026-2029, e le relative tariffe TARI anno 2026;

Visto il Decreto di validazione del piano finanziario, n. 10 sottoscritto in data 04/06/2026 da SRR MESSINA PROVINCIA e acclarata al protocollo generale di questo Comune in pari data al numero 5340;

Dato atto che sulla presente proposta verrà acquisito il prescritto parere da parte dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

Ravvisata l'opportunità di approvare, con apposito atto deliberativo, il Piano Economico Finanziario 2026- 2029, nonché le tariffe TARI ANNO 2026

RICHIAMATO l'Ordinamento Regionale Enti Locali per la Regione Sicilia;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

per le motivazioni in premessa

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare:

- il Piano finanziario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati quadriennio 2026-2029 (MTR-3),
- le tariffe TARI anno 2026, determinate in conformità ai costi risultanti dal suddetto piano finanziario (Anno di riferimento 2026) e, nel rispetto della normativa vigente e della regolazione ARERA.

3. Di dare atto che il Pef per l'anno 2026:

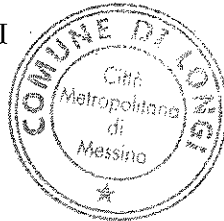
- ha un valore complessivo pari ad € 176.732,00 di cui € 152.414,00 componente variabile ed € 24.318,00 componente fissa;
- è stato predisposto ai sensi della regolazione ARERA vigente (MTR-3);
- è stato validato dall'Ente territorialmente competente (ETC), individuato nella SRR competente garantendo la copertura dei costi efficienti del servizio;
- che le tariffe sopra determinate garantiscono la copertura dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti e precisamente l'attività di raccolta, di trasporto dei rifiuti e di smaltimento inerenti alla raccolta differenziata, come dal Piano finanziario allegato alla presente.

4.Di dare altresì atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.lgs n. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Città Metropolitana di Messina Provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013, pari al 5%;

5.Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per l'adozione dei provvedimenti consequenziali ivi compresa la trasmissione agli enti competenti e la pubblicazione nei termini di legge;

6.Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO TARI
RUSSO RITA TERESA



IL SINDACO
ARCHILAZZARA GABRIELLO



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART. 49 DEL T.U.EE.LL. N. 267/2000 E S.M.I..

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA

Longi 23.06.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICA FINANZIARIA
Rag. ZINGALES LIDIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 23.06.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Rag. ZINGALES LIDIA

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2026/2028

	Capitolo	“ _____ ”
	<i>lx__l</i> Competenza <i>l__l</i> Residui _____	Impegno n° _____ per € _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. ZINGALES LIDIA)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE N. 15

DEL 10.07.2026 DALLE ORE 18,30 - ALLE ORE 19,30.

COMUNE DI LONGI

Revisore Unico dei Conti

VERBALE N. 70 DEL 29/06/2026

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale “ Presa d’atto aggiornamento PEF per il periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3) e aggiornamento Tariffe Tari Anno 2026”.

L’Organo di Revisione:

Esaminata la proposta indicata in oggetto, con la documentazione allegata;

Considerato che:

- l’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1° gennaio 2014;
- l’articolo 1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il comma 639 nonché i commi successivi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;
- l’art. 1, commi 527 e seguenti, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all’Autorità di Regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione ed aggiornamento del modello tariffario, a copertura dei costi di esercizio e investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti;
- le Deliberazioni ARERA sulla base delle quali sono stati sviluppati il P.E.F. TARI 2026-2029 e le tariffe relative all’anno 2026, come di seguito specificate:
 - n. 397/2025/R/rif recante “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3) per il periodo regolatorio 2026/2029;
 - N. 480/2025/R/Rif sono stati variazati i parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione della deliberazione 397/2025/R/Rif (MTR-3);
 - n. 389/2023 R/Rif (MTR-2) del 03/08/2023, per il periodo regolatorio 2024-2025”;
 - n. 133/2025/R/Rif in attuazione a quanto disciplinato nel DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, l’Autorità ha introdotto la nuova componente perequativa UR3, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica da applicarsi a decorrere dal 1° Gennaio 2025;

Atteso che

- atto propedeutico per l’approvazione del P.E.F. è la validazione dello stesso da parte dell’Ente Territoriale Competente;
- il Comune di Longi ha trasmesso tramite pec in data 03/06/2026 alla S.R.R. MESSINA PROVINCIA la richiesta di validazione del P.E.F. 2026-2029;
- la SRR MESSINA PROVINCIA in data 08/06/2026 ha trasmesso tramite pec al Comune di Longi la relazione di validazione del PEF 2026-2029;
- il gettito totale dell’approvanda tariffa Tari 2026 quantificato in € 176.733 copre integralmente i costi totali sostenuti per la gestione dell’intero servizio;
- il gettito totale dell’approvanda tariffa Tari 2027 quantificato in € 185.216 copre integralmente i costi totali sostenuti per la gestione dell’intero servizio;

➤ è necessario il parere dell'Organo di Revisione sulla sopra citata proposta di deliberazione;

Visti:

- i D.Lgs. nn. 446/1997, 267/2000, 118/2011, 116/2020 e s.m.i. con relativi allegati;
- le Leggi nn. 147/2013 e 160/2019;
- le delibere ARERA n.443/2019, n.444/2019, n. 2/2020, n. 57/2020, n. 158/2020, n. 238/2020, n. 493/2020, n. 138/2021, n. 363/2021, n. 387/2023, n. 389/2023, n. 133/2025, n. 397/2025 e n. 480/2025;
- il D.P.R. 158/1999;
- i principi contabili generali ed applicabili in materia;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Accertato che la proposta è munita:

- dei pareri FAVOREVOLI in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, in data 23/06/2026, dal Responsabile del Settore Finanziario Rag. Lidia ZINGALES;

tutto ciò premesso,

esprime

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione ***"TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2026"***.

Invita il funzionario responsabile a darvi adeguata pubblicità nei modi e termini di legge.

Il Revisore Unico
(Dott. Michele Calogero Falletta)

Al Presidente del Consiglio Comunale

Ai Consiglieri Comunali

e p.c. Al Segretario Comunale

Oggetto: Osservazioni e contestazione in merito alla presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI 2026/2029.

I sottoscritti Consiglieri Comunali del gruppo Vivere Longi, con la presente intendono formalizzare il proprio dissenso e la ferma contrarietà rispetto alla delibera di presa d'atto del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2026/2029.

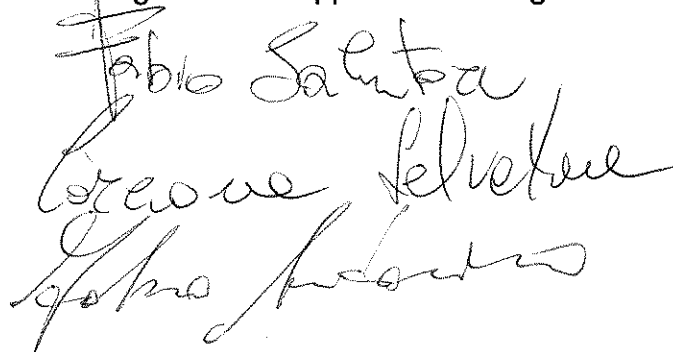
Dall'analisi della documentazione integrativa emerge un incremento complessivo dei costi pari a circa 9.000 euro rispetto all'annualità precedente (anno 2025) fino ad arrivare ad un aumento di 26.000 nell'annualità 2029. Tale aumento risulta ingiustificato e grava direttamente sulle tasche dei cittadini, senza che a questo corrisponda un potenziamento visibile o un miglioramento qualitativo del servizio di raccolta e smaltimento.

Come gruppo di minoranza riteniamo inaccettabile gravare ulteriormente sul bilancio delle famiglie e delle attività commerciali del nostro territorio, specialmente in assenza di una chiara e dettagliata rendicontazione che attesti la reale necessità di tali extra-costi.

Chiediamo pertanto che l'Amministrazione Comunale sospenda l'efficacia dell'atto e fornisca immediati chiarimenti scritti sulle voci di spesa che hanno generato tale aumento, valutando ogni possibile misura di efficientamento, come ad esempio utilizzare i fondi assegnati dalla Regione Siciliana per contributi destinati ai comuni per gli extra costi sostenuti da questi ultimi per i rifiuti (vedi decreto del 27/11/2025), al fine di abbattere il PEF e salvaguardare le tariffe degli utenti.

Longi 10/07/2026

I Consiglieri del Gruppo Vivere Longi



Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano

Chiara RUSO

Chiara Russo

Il Presidente

D.ssa Valentina CONTI NIBALI

Valentina Conti Nibali

Il Segretario Comunale

Dott. Carmelo VERZI

Carmelo Verzi

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione del Consiglio Comunale sarà pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal

15.02.2026

Longi, li 10.02.2026



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI

Carmelo Verzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____

Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI'

☐ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, _____

Il Segretario Comunale Dott. Carmelo VERZI'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 – è stata pubblicata all'Albo *on line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____, e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi, li _____

Il Resp.le delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Carmelo VERZI'
